



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2012/2013*

COMUNICATO UFFICIALE N° 277

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 18 aprile 2013 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE GIUNTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 30.06.2013 e dell'ammenda di € 1.000,00 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **SALVATORE GIUNTA** della squalifica fino al **30.06.2013** e dell'ammenda di **€ 1.000,00**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO MARCHESE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **VINCENZO MARCHESE** è stato deferito per violazione dell'art.1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per aver omesso di richiedere il tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 17.06.2013;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **VINCENZO MARCHESE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **17.06.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **LEONARDO DONNICI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **LEONARDO DONNICI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 34 del Regolamento della LND e dell'art 61 delle NOIF per aver consentito l'impiego di un calciatore del quale era contraffatto il tesserino con le generalità di un altro calciatore;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 17.07.2013;
- valutate tutte le circostanze del caso ai fini della quantificazione della sanzione.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **LEONARDO DONNICI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **17.07.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **FERNANDO PARRINELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **FERNANDO PARRINELLO** è stato deferito per violazione dell'art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per aver omesso di richiedere la regolare richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva svolgere la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all' 17.6.2013;
- valutate tutte le circostanze del caso ai fini della quantificazione della sanzione.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FERNANDO PARRINELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **17.06.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO BATTICCIOTTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi Casale e Scarfone e Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **VINCENZO BATTICCIOTTO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art 38, comma 1, delle NOIF per aver omesso la richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 17.07.2013;
- valutata la memoria difensiva del 16.04.2013.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;
- che il tecnico è responsabile personalmente del tesseramento;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **VINCENZO BATTICCIOTTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **17.07.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **ARIOSTO PEZZULLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ARIOSTO PEZZULLO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento agli artt. 38, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver, comunque, prestato la propria attività a favore di una società calcistica, senza aver richiesto ed ottenuto formalmente tesseramento con la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 17.06.2013;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati e confermati dalle dichiarazioni rese dal deferito al Procuratore Federale;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ARIOSTO PEZZULLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **17.06.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO IANNELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Taddei Elmi, e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MAURIZIO IANNELLO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento agli artt. 35, comma 1, e 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art. 40, comma 2 delle NOIF;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 17.07.2013,
- tenuto conto della memoria difensiva del 21.12.2012.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MAURIZIO IANNELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **17.07.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO GIORDANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Taddei Elmi, e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PAOLO GIORDANI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento agli artt. 35, comma 1, e 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per inosservanza dell'obbligo di richiedere ed ottenere sospensione dall'Albo, per aver espletare attività diversa dalle proprie attribuzioni;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 17.07.2013;
- tenuto conto della memoria difensiva del 26.02.2013.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;
- la condotta del deferito risulta connotata da buona fede e di non particolare gravità;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **PAOLO GIORDANI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all' **1.06.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **SANDRO POCHESECHI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 30.06.2013 e dell'ammenda di € 7.000,00 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **SANDRO POCHESECHI** della squalifica fino al **30.06.2013** e dell'ammenda di **€ 7.000,00** da versarsi entro 60 giorni dalla data odierna.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO BRUNI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MAURIZIO BRUNI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione al Comunicato n. 1 del Settore Giovanile Scolastico per avere, nella sua qualità, acconsentito di svolgere attività di carattere tecnico ad un raduno-provino non autorizzato di giovani calciatori di età inferiore a 12 anni;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino 17.08.2013;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati oltre ogni ragionevole dubbio dalle dichiarazioni rese dallo stesso deferito nonché dalle altre testimonianze raccolte dalla Procura Federale in sede istruttoria

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MAURIZIO BRUNI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **17.08.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **ERNESTO NANI, ALESSANDRO RECENTI E FABIO PALLARI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che i sigg.ri. **ERNESTO NANI, ALESSANDRO RECENTI E FABIO PALLARI** sono stati deferiti per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento al punto 6 lett. A) e B) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico per aver programmato ed effettuato un raduno di giovani calciatori non autorizzato secondo le norme vigenti;
- valutate le memorie difensive del 6.03.2012 e del 9.04.2013 del signor Nani;

- valutate le memorie difensive del 5.03.2013 e del 9.04.2013 del signor Recenti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di mesi quattro, e cioè fino al 17.08.2013, per tutti i deferiti;
- valutate le argomentazioni difensive rese dall'avv. Di Cintio nella udienza del 18.04.2013 come da separato verbale.

Ritenuto che:

- quanto al signor Fabio Pallari, i fatti contestati risultano comprovati oltre ogni ragionevole dubbio sulla base degli atti acquisiti della Procura Federale, nonché confermati dallo stesso deferito che, interrogato dal collaboratore della Procura Federale durante lo svolgimento del raduno di giovani calciatori organizzato il 30.01.2012 dall' ASD Accademia Allenatori Centro Italia senza la necessaria autorizzazione, si qualificava quale organizzatore dello stesso raduno;
- quanto al signor Ernesto Nani, i fatti contestati risultano comprovati oltre ogni ragionevole dubbio, giacché risulta che egli ha partecipato attivamente allo svolgimento del raduno non autorizzato, in qualità di tecnico specializzato, non solo sulla base del volantino acquisito dalla Procura Federale (all. 8), ma anche sulla base del volantino prodotto quale doc. 1 dalla difesa del signor Recenti nonché della email del 19.07.2012 del signor Pallari, anche essa prodotta dalla difesa del signor Recenti;
- quanto al signor Alessandro Recenti, i fatti contestati non risultano comprovati oltre ogni ragionevole dubbio, giacché l'indicazione del suo nome tra gli organizzatori del raduno compare solo sul volantino pubblicato sul sito dell' ASD Accademia Allenatori Centro Italia e prodotto dalla Procura Federale (all. 8), il cui contenuto è tuttavia smentito dal successivo volantino (prodotto quale doc. 1 dalla difesa del signor Recenti), dove il nome del deferito non compare, nonché dalla email del 19.07.2012 del signor Pallari, che asserisce che il signor Recenti non era presente alla manifestazione né ha partecipato alla sua organizzazione;

**P.Q.M.**

dichiara il signor **FABIO PALLARI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **17.08.2013**.

dichiara il signor **ERNESTO NANI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **01.07.2013**.

**proscioglie** il signor **ALESSANDRO RECENTI** dall'addebito contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO ZUPPARDO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi Casale e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ROBERTO ZUPPARDO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e dell'art 38, comma 1, delle NOIF per omissione della richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 17.07.2013

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ROBERTO ZUPPARDO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **17.07.2013**.

La discussione del deferimento del signor **MASSIMO ZANTI** è rinviato alla prossima udienza della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Firenze, 19.04.2013.

IL SEGRETARIO  
Paolo Piani

IL VICEPRESIDENTE  
Giuseppe Marotta